



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 5/Rif del 7 Giugno 2016

d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini"*;

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse *"(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini"*;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha tra l'altro istituito il *"Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19"* ;

Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con Qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n.10/2000, vigente e relativi accordi integrativi e modificativi;

Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con Qualifica non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n.10/2000, vigente e relativi accordi integrativi e modificativi;

Considerato che relativamente alle forme speciali di gestione adottate per gli impianti siti nel Comune di Catania/Lentini e nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), gestite rispettivamente dalla Sicultrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A., è necessario procedere alla richiesta di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare poiché le ordinanze emesse nel tempo hanno superato il termine di diciotto mesi previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che relativamente alla speciale forma di gestione disposta con ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 0216 si è proceduto alla reiterazione degli effetti e della durata con la ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016 nonché si è proceduto con la reitera di cui all'ordinanza n. 3/rif del 31 maggio 2016 che viene integrata e modificata con la presente, sulla base dell'intesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”* e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- Vista** la legge n. 124/2015 recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* nonché i conseguenti decreti attuativi della c.d. Riforma Madia;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *“criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;
- Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare, l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *“i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”*; l'articolo 178 (Principi) secondo cui: *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è*

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”; l’articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”;

4

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che è obiettivo primario dell’Amministrazione regionale perseguire il raggiungimento dello sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale al fine di assicurare una elevata protezione dell’ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell’art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che reitera la ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 31 maggio 2016 recante norme sul “*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*”, integrata e modificata dal presente provvedimento;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 31 maggio 2016 recante norme sul *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016"*, integrata e modificata dal presente provvedimento;
- Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- Visto** in particolare, l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella Legge n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Visto** il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

6

- Vista** la Direttiva in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni emanata dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto** l'Accordo Quadro stipulato fra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Organizzazioni sindacali e l'ANCI Sicilia in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;
- Visto** l'Accordo quadro stipulato congiuntamente con l'ANCI e le Organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2015 in relazione all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010;
- Vista** la Direttiva dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio"*;
- Vista** la nota prot. n. 21389 del 7 agosto 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale la Regione è stata diffidata a rideterminare la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali e ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- Visto** l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013"*;

Considerato che non sono ancora attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che i Comuni sono gli ultimi responsabili della continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali, che deve essere assicurato secondo le modalità previste dalla legge;

Rilevato che, al fine di garantire l'efficace ed efficiente svolgimento del servizio appare di prioritaria importanza l'avvio operativo delle S.R.R., pur nelle more della compiuta riforma del settore in ottemperanza a detta diffida;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che con legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 art. 1 è stata introdotta la possibilità per i *"(...) Comuni, in forma singola o associata (...) previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (...)"*;

Tenuto conto che anche in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente sono state costituite tutte le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, i cui effetti, in ultimo, sono stati reiterati con la Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, ha imposto entro il termine del 30 giugno 2016 la presentazione di tutte dotazioni organiche e dei piani d'ambito;

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che pur nelle more della compiuta riforma del settore, necessario individuare regole transitorie in deroga che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con le modifiche ed integrazioni risultanti dalla presente;

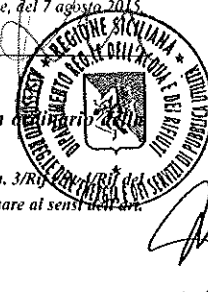
Vista la nota n. 0008495 del 31 maggio 2016 con la quale il Ministero dell'Ambiente formalizza le condizioni di formulazione dell'Intesa del Ministro alla emananda ordinanza ai sensi dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii., ed in particolare "(...), l'intesa che in questa sede si ritiene possa essere concessa ex art. 191, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 dovrà ritenersi risolutivamente condizionata al compiersi dei seguenti adempimenti da parte della Regione siciliana: a) fornire, entro 7 giorni dall'emissione dell'ordinanza, un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio, con indicazione dei titoli autorizzativi e del loro effettivo funzionamento (quantità in t/giorno e in t/mese per ogni tipologia di rifiuti trattati, stoccati (t), recuperati e smaltiti in t/anno con riferimento al 2015, i turni giornalieri di funzionamento nonché il funzionamento eventuale nei giorni di fine settimana) indicando nello specifico le motivazioni dell'eventuale impossibilità, anche parziale, all'utilizzo; b) presentare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, un programma dettagliato che, in linea con quanto previsto dalla pianificazione regionale, contenga i cronoprogrammi per la realizzazione degli impianti necessari a garantire l'attuazione del principio di prossimità e di autosufficienza, le risorse economiche preventivate e lo stato delle autorizzazioni, redatto tenendo in considerazione anche lo schema di DPCM adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 — il cui procedimento è in corso di definizione — che stima per la Regione Siciliana un fabbisogno di incenerimento pari a 700.000 tonnellate all'anno; c) comunicare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, un piano operativo, comprensivo di un crono-programma (GANTT), con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di incremento di raccolta differenziata e conseguente riduzione del RUR. Tale GANTT dovrà anche contenere le previsioni di attivazione degli impianti già programmati e in corso di realizzazione o per i quali sono ancora aperte le procedure amministrative di autorizzazione; d) rispettare il cronoprogramma di cui al punto precedente, e comunque raggiungere, allo scadere, del primo trimestre, un incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA relativo all'anno 2015, verificato anche con i dati dell'ARPA regionale, e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali. e) comunicare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, la proiezione dei tempi e delle attività necessarie a determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del d.lgs. 152 del 2006; f) attivarsi con solerzia al fine di addivenire alla riorganizzazione della governance regionale di settore, in ottemperanza delle diffide governative ex articolo 120, secondo comma, della Costituzione, del 7 agosto 2015.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

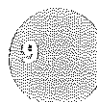
Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

procedendo — entro il 15 giugno — alla approvazione in Giunta e alla conseguente presentazione in ARS di un apposito disegno di legge nell'ambito delle procedure di urgenza di cui all'articolo 136 del regolamento dell'assemblea regionale. I contenuti del disegno di legge dovranno individuare ambiti territoriali di affidamento preferibilmente di dimensione ultraprovinciale, e comunque in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità del personale del settore le quali — pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali — garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa; g) condividere con il Ministero e porre in essere, nelle more dell'implementazione della nuova governance regionale, tutte le azioni necessarie per l'immediato innalzamento dei livelli di raccolta differenziata e il raggiungimento degli obiettivi di legge nazionali di cui agli articoli 181 e 205 del decreto legislativo 152 del 2006; h) procedere, entro il 30 ottobre, alla introduzione nell'ordinamento regionale della c.d. "ecotassa" sul conferimento in discarica dei rifiuti così come presentata dal Governo regionale; i) introdurre nell'ordinamento regionale meccanismi volti al recupero delle somme dovute dai comuni — quali apposite trattative a valere sui trasferimenti nei confronti di questi ultimi — per lo smaltimento dei rifiuti che avvenga con modalità differenti da quelle dell'ordinaria destinazione in discarica nel territorio regionale, in ragione dell'intervento regionale nella stipula dell'accordo ed eventualmente nella intestazione della titolarità dei rifiuti in questione; j) predisporre, entro il 15 settembre, tutte le forme di contrasto all'evasione al pagamento della TARI nella disponibilità della competenza regionale, disponendo in particolare il blocco dei trasferimenti regionali per quei comuni nei quali non si riuscissero a raggiungere predeterminati standard di adempimento. A tal fine la Regione effettua una ricognizione delle imposte dovute ed effettivamente riscosse da parte dei Comuni; k) istituire, entro il 30 agosto, un capitolo di bilancio nel quale fare confluire le somme introitate dai Comuni a fronte dei versamenti delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti; l) stipulare, entro 30 giorni dalla adozione dell'ordinanza, specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'invio fuori Regione dei rifiuti — che devono concludersi comunque entro il 30 agosto — in modo tale da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto dell'ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti";



Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

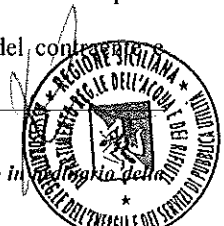
Visto l'art. 34 della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 con la quale la Regione Siciliana ha disposto l'introduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. Ecoincentivo) che prevede aspetti agevolativi per quei comuni che procedono con un aumento delle percentuali di raccolta differenziata, soggetta ad emendamento correttivo in relazione ai rilievi di legittimità costituzionale formulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di impugnativa costituzionale;

Ritenuto che lo strumento della ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per disporre in modo automatico, sistematico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici derogando alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50/2016, in particolare in ordine alle procedure di scelta del contraente;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

selezione dell'offerta, poiché queste ultime costituiscono la trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano dei principi del diritto dell'Unione Europea e, quindi, sono sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili ed urgenti;

Considerato che la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono in nessun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale la quale è comunque obbligata a darsi un'adeguata programmazione, a decidere per tempo come sostituire, alla scadenza, un rapporto di appalto e ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un servizio pubblico;

Visto il Piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica regionale inviato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 8659 del 5 giugno 2015;

Considerato che nel citato Piano stralcio si fa attenta valutazione della impiantistica a servizio della gestione della raccolta differenziata imponendo nel breve periodo un aumento sostanziale della percentuale di raccolta differenziata;

Visto il cronoprogramma nel suddetto piano stralcio che a seguito del presente provvedimento dovrà essere verificato e riadeguato;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

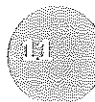
Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;



Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2016;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quale presso le discariche ad oggi autorizzate;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito delle singole SRR;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Rilevato che relativamente all'impiantistica regionale, ed in particolare relativamente all'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini e quello sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) – rispettivamente gestiti dalla SiculaTrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A – si è provveduto ad emettere un numero di ordinanza contingibili ed urgenti i cui termini sono di reiteratione sono superiori a quelli previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che, nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e nell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 6 agosto 2013 nonché della diffida operata in ultimo con Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016, deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo risulta subordinato alla verifica delle condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria da rappresentare in apposito piano prodotto dal gestore;

Considerato che per poter smaltire tutti i rifiuti prodotti nel territorio della Regione Siciliana è necessario autorizzare, anche in deroga, il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni afferenti la provincia di Palermo presso la discarica di Bellolampo;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince l'*iter* istruttorio relativo al progetto di chiusura provvisoria della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014;

Considerato che il progetto di chiusura provvisoria della discarica OIKOS S.p.A. datato agosto 2014 prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 mc oltre ai 420.000 mc già abbancati a tale data;

Visto il progetto di chiusura presentato dalla OIKOS S.p.A. nell'Aprile 2015, supportato da motivazioni a carattere ambientale e geomorfologico, che prevede una volumetria residua pari a 400.000 mc al 6 gennaio 2016, così come da nota prot. n. 73GEN/73U/2016 del 8 gennaio 2016;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 27 luglio 2015 prot. n. 53307 che evidenzia, come dai risultati relativi sulle "(...) verifiche delle stabilità dei pendii

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

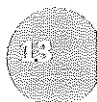
Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

per le zone ritenute più critiche nelle condizioni più svantaggiose”, emerge come, “(...) sebbene le condizioni di stabilità sono soddisfatte in entrambe i casi (previsione agosto 2014 – previsione aprile 2015) la condizione di maggior sicurezza si raggiunge nella proposta progettuale di aprile 2015, in quanto la situazione olografica si consolida e si rinsalda con l’abbancamento dei rifiuti che di fatto costituiscono la naturale stabilizzazione del sito (...);



Preso atto che risulta trasmesso presso il competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, la modifica della chiusura definitiva della discarica sita in Motta Sant’Anastasia secondo il progetto relativo ad Aprile 2015;

Visto inoltre l’appello proposto al C.G.A. nel mese di novembre 2015 dalla OIKOS S.p.A. avverso alla sentenza del TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 222/2014 proposto dal gestore per l’annullamento del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Vista la ordinanza del C.G.A. con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti della sentenza emessa dal TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015;

Considerato che l’esito del contenzioso in sede amministrativa determina comunque in via minimale e provvisoria la riconferma dell’efficacia del D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che assicurerebbe comunque una capacità residuale di conferimento di rifiuti indifferenziati;

Considerato che nelle more della decisione conclusiva sugli aspetti tecnici, amministrativi nonché giuridici risulta necessario nonché indispensabile continuare a conferire i rifiuti presso il suddetto impianto;

Visto il parere favorevole espresso dall’ASP di Catania con nota prot. n. 56296/DP del 27 maggio 2016 che “conferma il parere già espresso con nota prot. n. 3412 del 13 gennaio 2016”, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 29666 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui pertanto si fa espresso rinvio;



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reltera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA ST di Catania con nota prot. n. 34469 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui pertanto si fa espresso rinvio;

Preso atto che l'unico impianto di trattamento meccanico biologico in esercizio in Sicilia Orientale a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 *decies* del D. Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che tale diffida prevedeva lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio e che tale periodo di sperimentazione risulta ad oggi esperita;

Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse province del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quale pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 1040 ton/die di rifiuti tal quali per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/die di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

15

Ritenuto che tale soluzione sia percorribile solo ove consenta – in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili e comunque per un periodo transitorio massimo di 45 giorni – il mantenimento di un accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali, per effetto della circostanza secondo la quale la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);

Visto il parere espresso da ARPA Regionale con nota prot. n. 36276 del 6 giugno 2016, con il quale si ritiene percorribile la strada sopra indicata previo svolgimento di una fase di sperimentazione che preveda un processo di biostabilizzazione pari a 12 giorni;

Visto il DDG n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 *bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Visto DDG n. 649/2012 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 *bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;

Vista la richiesta di modifica sostanziale presentata dalla Sicula trasporti S.r.l. al DDG. AIA n. 697/2011 e relativo incremento di volumetria pari a 80.000 mc per una volumetria complessiva di 560.000 mc;

Visto il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimento di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;

Visto la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, con il quale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento ex art. 29, riscontrate le osservazioni rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;

Considerato che il recitato parere ex art. 29 del D.Lgs n. 152/06 e smi evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot.n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la quale mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale;

Considerato che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 di autorizzazione integrativa ambientale ex art. 29 bis del D.Lgs n. 152/06 rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità di modifica sostanziale presentato dalla Sicultrasporti S.r.l. e in corso di istruttoria presso il Servizio I VIA/VAS del Dipartimento Regionale Ambiente;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Siracusa con nota prot. n. 4079/L del 25 maggio 2016, relativamente all'autorizzazione con DDG n. 649/2012, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio comunale di Siracusa e dall'ARPA di Siracusa con nota prot. n. 1374/Ri.Bo del 27 maggio 2016, cui si fa espresso rinvio;

Visto il D.D.G. n. 385 del 9 giugno 2011 di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, per il complesso IPPC *"Discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Balza di Cetta del Comune di Castellana Sicula con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione"*, gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Leone XIII n. 32, in Castellana Sicula (PA), relativamente alle vasche denominate negli elaborati progettuali *"vasca 1 – inferiore"* e *"vasca 2 – intermedia"*;

Visto il D.D.G. n. 1365 del 21 agosto 2013 con cui è stata approvata la tariffa integrata di smaltimento, pretrattamento e biostabilizzazione relativa alla discarica di Pinao Regionale, sita in c.da Balza di Cetta, nel Comune di Castellana Siculiana, relativamente ai conferimenti effettuati, nelle vasche denominate *"vasca 1 – inferiore"* e *"vasca 2 – intermedia"*;

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha posto in essere tutte le azioni utili per risolvere la problematica oggetto del presente provvedimento, tra l'altro, con nota prot. n. 628 del 27 aprile 2015 ha manifestato alla Protezione Civile Nazionale *"(...) non procrastinabile, da parte di questa amministrazione regionale, attuare tipologie di gestione dei rifiuti che contemplino anche la possibilità di conferire in ammasso"*

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

extraregionale gli stessi rifiuti per un recupero in impianti autorizzati, anche extranazionali, nelle more del completamento del più volte citato sistema impiantistico regionale”;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Considerato che occorre per causa di forza maggiore procedere alla reiteratione, nei limiti e con le prescrizioni risultanti dalla presente, per ulteriori 6 mesi della speciale forma di gestione determinatasi per l'impiantistica regionale, in particolare relativamente agli impianti gestiti dalla OIKOS S.p.A. e dalla Sicula Trasporti S.p.A.;

Ritenuto che tali speciali forme di gestione dovranno essere comunque attivate nell'ambito dell'attuazione del Piano stralcio sopra elencato;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quiquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;*

Visto in particolare il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Servizio IV Sicilia Sud Orientale che in riferimento alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) *“(…) ritiene di poter formulare avviso favorevole sulla scorta di quanto espresso dal CGA con parere n. 1754/99 del 10/10/2000, per consentire l'utilizzo dell'attuale discarica OIKOS S.p.A. nel rispetto dei pareri di carattere ambientale già rilasciati e/o da rilasciare, ciò in ragione del preminente interesse pubblico che deve condurre all'emissione dell'ordinanza oggetto della conferenza”;*

Re



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reiteratione ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

R



REGIONE SICILIANA

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

Visto il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Vista il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

19

[Handwritten signature]



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Considerato che la OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. n. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Considerato che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e OIKOS S.p.A., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 gennaio 2016 è stato presentato un ulteriore progetto di chiusura anticipata della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Rilevato che ad oggi non è stato possibile provvedere alla valutazione del suddetto progetto;

Preso atto del DDG. n. 1946 del 10 novembre 2015 con il quale viene rilasciata AIA alla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. con riferimento alla sezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico;

Visto il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05 per l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siculiana e Montallegro (AG);

Considerato che la reitera, nei limiti e con le prescrizioni risultanti dalla presente, degli effetti di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG), gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A., risulta essere essenziale per garantire la continuità dei conferimenti dei rifiuti nel territorio regionale;




Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Vista la nota prot. n. 16731 del 15 aprile 2016 con la quale si è provveduto, tra l'altro, a reiterare, alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., la richiesta di provvedere immediatamente alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico in coerenza alla tempistica prevista in sede di ordinanza e di provvedere alla prescritta biostabilizzazione dei rifiuti da conferire in discarica;

Considerato che la Catanzaro Costruzioni S.p.A. con la nota prot. n. 1084 del 26 maggio 2016 ha comunicato di non poter realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico dichiarando di non poter procedere allo smaltimento dei codici CER 200201, 200203, 200301 e 200302;

Considerato che il gestore della discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG), è stato in ultimo diffidato con la ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016 ad adottare tutte le misure idonee per consentire il processo di biostabilizzazione dei rifiuti derivanti dalla procedura di tritovagliatura entro i termini di scadenza della stessa;

Ritenuto che la discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG) senza la prescritta realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico non può più smaltire i rifiuti in ottemperanza a quanto prescrive la normativa vigente in materia, come evidenziato anche dalla nota prot. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che la rilevanza dell'impianto di smaltimento rifiuti gestito dalla Catanzaro Costruzioni è nevralgico ai fini del superamento dell'imminente situazione di criticità del sistema di smaltimento rifiuti in Sicilia;

Considerato che il reiterarsi dell'inadempienza agli adempimenti in parola prescritti dalla normativa comunitaria è condizione preclusiva ad ulteriori deroghe d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

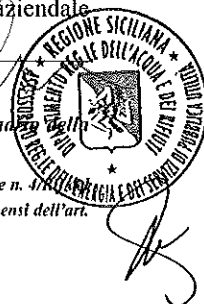
Considerato essenziale procedere, con riferimento alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro, all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione regionale al fine di poter imporre l'adeguamento anche temporaneo del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti della stessa discarica;

Ritenuto necessario, procedere, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione degli impianti presenti nel territorio regionale, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, disponendo l'avvalimento temporaneo del complesso aziendale

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

attualmente operante, quindi anche del personale addetto, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale, dotando l'impianto di apparati mobili per la biostabilizzazione dei rifiuti;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Visto il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siculiana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

Visto il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. *"l'avvio dell'attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non pericolosi denominata vasca "V4" – ubicata in c.da Materana nei Comuni di Siculiana e Montallegro, autorizzata con provvedimento AIA – DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc"*;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Visto il D.D.G. n. 006 del 17 gennaio 2011 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l'impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, lotto "F", sito in c.da Montagnola Cuddia della Borra, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trasmesso anche l'elaborato *"Piano Economico Finanziario"*;

Vista la nota prot. n. 47465 del 9 novembre 2015 con la quale sono state approvate le garanzie finanziarie relative alla discarica di c.da Borra sita nel Comune di Trapani e gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

Visto il D.R.S. n. 913 del 15 settembre 2008 di autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto id trattamento meccanico biologico sito nel Comune di Trapani in c.da Belvedere;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinata gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

- Vista** la relazione tecnica presentata da Trapani Servizi S.p.A. con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che l'impianto di TMB sito nel Comune di Trapani *"necessita di interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria, tali da determinare un obbligatorio periodo di fermo dell'attività di trattamento meccanico dei rifiuti stimato in 45 giorni e programmato dal 15 giugno al 31 luglio 2016"*;
- Visto** il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio Comunale di Trapani comunicato con nota prot. n. 20726 del 27 maggio 2016 sulla base delle indicazioni e delle deroghe espresse nella relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016;
- Visto** il parere favorevole espresso dall'ASP di Trapani comunicato con nota prot. n. 993 del 27 maggio 2016 sulla base delle indicazioni e delle deroghe espresse nella relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016;
- Visto** il parere favorevole espresso dall'ARPA ST di Trapani comunicato con nota prot. n. 33458 del 24 maggio 2016 sulla base delle indicazioni e delle deroghe espresse nella relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016;
- Considerato** essenziale porre in essere ogni azione utile ad evitare l'interruzione del servizio di smaltimento e trattamento meccanico biologico presso l'impianto di TMB sito nel Comune di Trapani in c.da Belvedere;
- Visto** il D.D.S. n. 1348 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 09/08/2013 rilasciato per la VI Vasca della discarica sita in località Bellolampo nel Comune di Palermo;
- Ritenuto** essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;
- Ritenuto** che, al fine poter fare ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli impianti di smaltimento regionali nonché deroghe agli articoli 14 e 19 della Legge

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

regionale n. 9/2010 fermo restando il trattamento meccanico biologico dei rifiuti preventivo allo smaltimento in discarica;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all’emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l’attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell’intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario attuare la riforma del sistema integrato dei rifiuti introdotto dalla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, adottando, nelle more della riforma della stessa legge mediante apposito Disegno di Legge che recepisca i principi della diffida disposta dal Governo Nazionale circa la semplificazione e accorpamento degli ambiti di raccolta attualmente in carico alle S.R.R.;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell’attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall’eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell’ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Visto l’art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 spetta alla Pubblica Amministrazione organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da favorire il conferimento al servizio pubblico di rifiuti selezionati, secondo i criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio ed il coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

Tenuto conto degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti come fissati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato l'art. 198 del D.LGs. n. 152/2006 in forza del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello di Ambiti Territoriali, con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi;

Considerato che l'ordinamento giuridico vigente, ed in particolare la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la condotta contesta non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;

Considerato che l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 C.p. e degli articoli 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;

Ritenuto opportuno segnalare che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della Legge n. 689/1981;

Vista la nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con la quale sono state dettate alcune prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Considerato che come già effettuato in precedenza con autorizzazioni contingibili ed urgenti, ove il tempo di stabilizzazione negli impianti disponibili non sia considerato idoneo a conseguire gli obiettivi nazionali previsti per lo smaltimento in discarica, si potrà, in via transitoria e per la durata massima della presente ordinanza, destinare in

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

discarica la frazione organica stabilizzata dopo il trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal MATTM *"in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione dell'ordinanza, si potrà destinare in discarica la frazione organica derivante dai RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica. (...) l'operatività di tale regime transitorio dovrà essere subordinata, (...) all'acquisizione di un parere favorevole da parte dell'ARPA Regionale, nonché allo svolgimento con buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico (...)";*



Vista la nota prot. n. 25088 del 6 giugno 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso la bozza di ordinanza con la quale il Presidente della Regione Siciliana disporrà sulla speciale forma di gestione nel territorio siciliano contenente le prescrizioni individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota prot. n. 25322 del 7 giugno 2016 con la quale, a seguito delle modifiche richieste, è stata ulteriormente riformulata la bozza definitiva dell'ordinanza in argomento e inviata in riscontro alla nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016;

ORDINA

Articolo 1

(reitera con modificazioni del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, di reiterare con modifiche gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016, secondo le determinazioni contenute negli articoli seguenti, in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 2

(Attività straordinaria per programmazione operativa in materia di rifiuti)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere, inderogabilmente entro 7 giorni lavorativi dalla entrata in vigore della presente ordinanza, a porre in essere le seguenti azioni:

- a) Predisporre un piano di azione che fornisca un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio regionale finalizzato alla piena ed effettiva utilizzazione delle stesse;
- b) Predisporre un piano di azione che individui, in caso di accordi o gare per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione, apposite aree qualificate come stazioni di trasferta, nelle quali i rifiuti potranno essere temporaneamente conferiti prima del loro recupero o smaltimento previo idoneo trattamento in impianti fuori regione. Tali stazioni di trasferta dovranno essere autorizzate come operazioni sia di recupero R13 sia di smaltimento D15;
- c) Predisporre un cronoprogramma dettagliato, volto a garantire la realizzazione degli impianti necessari nel rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza e di sostenibilità ambientale, con indicazione delle risorse economiche necessarie per tale attuazione. Tale cronoprogramma dovrà tenere conto anche dello schema di DPCM che sarà adottato ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 e che prevede un fabbisogno di incenerimento di circa 700.000 tonnellate l'anno;
- d) elaborare un piano operativo comprensivo di cronoprogramma (GANTT) con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di raccolta differenziata e conseguente riduzione dei Rifiuti Urbani Residui, anche in ordine ai contenuti degli elaborati di cui ai precedenti punti a) e b), con proiezione dei tempi e delle attività necessarie a

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinanza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della regione siciliana. L'eventuale aggiornamento del piano dovrà concludersi entro il 30 agosto 2016;
3. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovrà presentare inderogabilmente entro 15 giugno 2016 un disegno di legge che determini una totale riorganizzazione della *governance* regionale dei rifiuti attraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali, prevedendo ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità di personale del settore le quali – pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali – garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.
4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more della riorganizzazione della *governance* regionale di settore di cui al punto precedente, dovrà provvedere entro il 31 luglio 2016 all'adozione di un piano di azione che preveda la riduzione e ristrutturazione funzionale ed organizzativa delle SRR, almeno secondo il criterio della ultraprovincialità ed il rispetto dei principi di economicità, funzionalità e efficacia operativa del servizio di gestione d'ambito anche ai fini della potenziale riduzione della tariffa a carico dell'utenza.
5. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
6. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di verificare, attraverso l'azione dei commissari straordinari già nominati in forza della Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, la immediata adozione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche delle SRR, disponendo, in caso di accertata omissione, la decadenza degli organi societari e la sostituzione dei commissari inadempienti, nonché l'avvio della conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale sulla base di quanto previsto all'art. 14 comma 6 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

7. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà predisporre un piano di azione che preveda la nomina presso i comuni di commissari straordinari autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori TIA, in coerenza allo *standard* medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa di smaltimento dei rifiuti per i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Nella indicazione dello *standard* si dovrà tenere conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I commissari straordinari nominati devono adeguare la TIA o la TARSU allo *standard*, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel bilancio comunale le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelli provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

8. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà immediatamente attivare tutto quanto necessario al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla adozione della presente ordinanza, alla stipula da parte del Presidente della Regione Siciliana di specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere i rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da concludersi entro il 30 agosto 2016, per l'invio fuori Regione dei rifiuti in modo da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto della presente ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti di trattamento.

9. L'ARPA Sicilia assicura, al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, il supporto di una segreteria tecnica per le attività di monitoraggio, elaborazione dati sui rifiuti e assistenza specialistica per l'elaborazione di scenari e azioni operative per la più efficace attuazione della presente ordinanza.

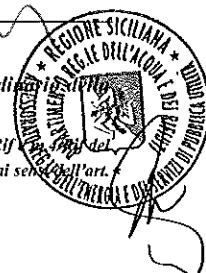
10. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato ad avvalersi del supporto professionale dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali ovvero d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, di enti, di organismi e società *in house* del Governo Nazionale, in relazione alle esigenze valutate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Presidente della Regione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica regionale.

11. Qualora per acclarate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi di 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre in tal senso, sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo nel contempo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

30

Articolo 3

(Azioni per l'incremento della raccolta differenziata)

1. I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare, entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della presente ordinanza.
2. I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 1, il Presidente della Regione adotta con proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per la raccolta differenziata per le Amministrazioni comunali inadempienti, con efficacia di regolamento comunale dalla data di pubblicazione dello stesso sulle Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4. I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di R.D. espletato.
5. Stante l'inderogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa parte integrante della presente ordinanza è disposto il contingentamento del conferimento dei rifiuti indifferenziati per i Comuni inadempienti in misura corrispondente ai punti percentuali non rispettati.
6. Le SRR, ovvero i comuni in forma singola o associata, fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data della presente ordinanza, per le quali si dovrà operare una revisione dell'appalto appena assegnato per il secco/umido, qualora

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

tale assegnazione è avvenuta contravvenendo i termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006, provvedono entro il 7 luglio 2016 ad indire le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d'ambito per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l'obbligo per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con appositi contratti di servizio *standard* agli accordi quadro aggiudicati dalla SRR.

7. Decorso inutilmente il termine del 7 luglio 2016, la SRR, mediante l'attivazione di un intervento sostitutivo, e quindi con la nomina di un commissario straordinario, provvederà sulla base di uno schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad indire mediante il Sistema di Acquisti in rete (CONSIP) ovvero mediante la Centrale Unica di Committenza presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, se operativa, la gara secondo le stesse procedure in carico alle SRR inadempienti alla data del 7 luglio 2016, con oneri a carico delle SRR inadempienti;

8. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza:

- a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016;
- b) Ogni azione utile per incrementare le percentuali della raccolta differenziata nei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli e nei centri della grande distribuzione;
- c) Misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;
- d) Misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;
- e) L'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;
- f) la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde e le economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

- g) lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

9. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:

- a) notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;
- b) realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;
- c) la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto.

10. Ai Comuni che abbiano dimostrato di avere superato le soglie sopra richiamate di raccolta differenziata sarà riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.

11. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana dovranno prevedere in sede di redazione ed approvazione dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

12. I Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Messina, Catania e i Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali assicurano una azione di monitoraggio e di controllo del regolare funzionamento delle operazioni di avvio della raccolta differenziata nell'ambito del territorio di competenza.

13. Alla validazione dei *target* di raccolta differenziata ordinati con le disposizioni di cui ai commi precedenti provvede l'ARPA Sicilia entro la prima scadenza trimestrale di monitoraggio di cui al precedente comma 8 lettera a).

Articolo 4

(Attività straordinaria per il potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Palermo, Catania, Messina)

1. Entro quindici giorni dalla data di emissione della presente ordinanza i Sindaci dei Comuni di Palermo, di Catania e di Messina devono presentare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e ad ARPA regionale, un piano comunale di raccolta differenziata, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali, da avviare inderogabilmente entro il 30 giugno 2016 e che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinanza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016.

2. La predisposizione del suddetto Piano deve avvenire tenendo conto del contributo che tutti i soggetti potenzialmente attivabili sul territorio possono offrire per la piena riuscita del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto dovranno essere opportunamente coinvolte categorie produttive specifiche (utenze commerciali, grande distribuzione, mense, ecc.) utenze artigianali ed industriali, soggetti riutilizzatori, operatori del settore ed Associazioni di volontariato, Associazioni ambientali.

3. Il Piano dovrà prevedere almeno i seguenti elaborati:

- a) Corografia generale dell'area a scala opportuna dell'intero territorio comunale con la zonizzazione dell'area urbana nelle diverse tipologie urbanistiche;
- b) Cartografia a scala adeguata (1:5.000 – 1:2.000) con la ubicazione delle infrastrutture a servizio della R.D. (Isole Ecologiche, Centri Comunali di Raccolta, Centri Comprensoriali di selezione e valorizzazione, Compostaggio, impianti dell'offerta aggiuntiva del sistema industriale);
- c) Apposita relazione illustrativa che contenga i seguenti elementi:
 - i. Rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione generali e di settore (Piani paesistici, P.R.G., Piani Particolareggiati, P.I.E.R., etc.);
 - ii. Stima della produzione quali-quantitativa nel bacino urbano di riferimento di R.S.U., R.S.A., R.U.P., fanghi provenienti da impianti di depurazione di reflui civili, verde pubblico, R.S.I.;
 - iii. Obiettivi di riciclaggio del bacino comunale e flussi del materiale recuperato con la R.D.;
 - iv. I sistemi organizzativi proposti per il bacino comunale articolati per categorie merceologiche della R.D. nonché descrizione delle macchine ed attrezzature per la R.D.. I precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno essere integrati da idonee tabelle che consentano una lettura agevole della qualità e quantità dei rifiuti prodotti, nonché degli obiettivi del riciclaggio articolati per categorie merceologiche o per aree urbane;
 - v. Descrizione dell'incidenza economica articolata per costi/abitante e/o utente, costi kg/raccolto, costi/addetto, costi rifiuti raccolti/addetto ed altri parametri;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

vi. Descrizione dei sistemi di controllo di qualità e verifica e controllo che si vogliano adottare, nonché le misure che si adotteranno per il contenimento della produzione dei rifiuti e della loro incidenza nel sistema ambientale del territorio di riferimento.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti disporrà l'immediata verifica, con l'avvalimento di ARPA Regionale, dell'avvio delle azioni previste nel Piano Comunale della Raccolta Differenziata, ponendo particolare attenzione alle azioni poste in essere per incrementare le percentuali di raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili da conferire al CONAI.

5. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto Piano, il Presidente della Regione con decreto, adotta l'intervento sostitutivo – con oneri a carico del bilancio del comune inadempiente - anche in assenza di previa diffida, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

6. L'avvio dell'intervento sostitutivo comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione o la inadempienza, nonché l'avvio della conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Qualora non siano raggiunti dai Comuni siciliani gli obiettivi di raccolta differenziata ovvero allo scadere del 30 agosto 2016, un incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2014 e di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti interviene diffidando i Sindaci e se del caso, utilizzando i poteri sostitutivi.

Articolo 5

(Attività straordinaria per gli impianti di smaltimento R.S.U.)

1. Stante l'inderogabilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni integrate ambientali all'esercizio degli impianti ed entro un limite di trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni nell'ambito dell'obbligatorio trattamento dei rifiuti indifferenziati negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e/o autorizzati ovvero autorizzati ma non in esercizio (impianti mobili) sono disposte le seguenti autorizzazioni al conferimento, vale a dire gli Allegati A) e B), distinte per Comune e Impianto di Conferimento, sulla base del valore medio di tonn/gg conferibili determinato sulla base dei dati annuali riferiti all'anno 2014, riconfermati da ISPRA per l'anno 2015 delle tonn/anno per Comune al netto dei dati di raccolta differenziata.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

2. Il piano di conferimento con validità dalla entrata in vigore della presente ordinanza sino al 30 giugno 2016 è quello riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.

3. Il piano di conferimento con validità dal 1 luglio 2016 sino al 30 novembre 2016 è quello riportato nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a provvedere, in relazione ad esigenze sopravvenute, indifferibili ed urgenti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, alle modifiche alle autorizzazioni al conferimento di cui ai commi precedenti indispensabili per ottimizzare ulteriormente il razionale utilizzo degli impianti presenti e autorizzati nel territorio regionale.

5. Per il superamento dell'immediata emergenza e nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, la frazione organica derivante da RUR potrà essere destinata in discarica ove questa sia stata trattata mediante processi biologici di durata non inferiore a 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica tenuto conto del potenziale rischio di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale, in caso di mancata deroga; tale obiettivo dovrà essere verificato mediante un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dal trattamento di bio-stabilizzazione, affinché si verifichi che l'indice di respirazione dinamico potenziale abbia subito una riduzione pari almeno al 50%.

6. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché l'attuazione di un piano straordinario di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove la riduzione del suddetto indice respirometrico non risultasse almeno pari al 50% la frazione organica prodotta non potrà essere considerata utilmente trattata ai fini dello smaltimento in discarica. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

Articolo 6

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Sicultrasporti S.r.l.)

1. La Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 per i seguenti aspetti dovrà:

- a) osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione per il periodo di vigenza della presente ordinanza escludendo quanto nella stessa ordinato in termini di sperimentazione;
- b) utilizzare, per un periodo non superiore a 45 giorni anche non consecutivi, le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 12 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento assicurandosi che nel corso del trattamento biologico i rifiuti abbiano subito un'effettiva stabilizzazione con conseguente riduzione dell'indice di respirazione dinamico potenziale di almeno il 50%. Tale modalità potrà essere attuata sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di bio stabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di bio stabilizzazione.
- c) dal 46 giorni in poi dall'emissione della presente ordinanza, e sino alla conclusione dell'efficacia della stessa, le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, dovranno essere esercite, con una durata del processo

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;

- d) utilizzare le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- e) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione, ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- f) all'atto del carico di ogni singola aia garantire, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- g) qualora non già in essere, effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- h) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al

37/

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- i) operare tale riduzione, (relativa al primo step di giorni 12, nonché oltre i primi 45 giorni a 15 giorni di biostabilizzazione), ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- j) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. La Sicula Trasporti S.p.A. dovrà procedere all'abbancamento dei rifiuti trattati nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.

3. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)

1. Premesso che nel procedimento di secondo grado effettuato in capo alle autorizzazioni utili alla gestione delle discariche sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia non si sono palesati gravi criticità ambientali e sanitarie nella fase gestionale della discarica di Valanghe D'inverno, anche a seguito dei monitoraggi eseguiti ed ancora in corso e preso atto che dai pareri espressi da ARPA ST Catania, da ASP Catania e dalla Provincia Regionale di Catania si evince come, fatti salvi le problematiche di natura urbanistica e quelle di carattere generale relative alle questioni prettamente amministrative coniugate alle autorizzazioni utili alla gestione della discarica di che trattasi, non esistano problemi di natura strettamente ambientale e/o sanitaria connessi alla gestione della discarica.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reltera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

2. La OIKOS S.p.A., al fine di escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB, la stessa discarica, a far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, dovrà continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisite dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015.
3. La OIKOS S.p.A. dovrà mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, in deroga al decreto AIA n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi così come prescritto e richiamato nelle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti cui si fa espresso rinvio.
4. La OIKOS S.p.A. dovrà conferire in discarica i rifiuti trattati, previa biostabilizzazione presso l'impianto di TMB gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A., in base alle prescrizioni contenute al precedente articolo 6 comma 1 lettere b), i).
5. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 8

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla AMA S.p.A.)

1. La Alte Madonie Ambiente S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga al Decreto AIA n. 385 del 9 giugno 2011, dovrà operare il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita nel Comune di Castellana Sicula in contrada di Balze di Cetta, per una quantità massima di 30 tonnellate/die - oltre il limite di 70 tonn/die imposto dal decreto AIA, elevando pertanto la quantità massima di ricezione sino ad un massimo di 100 tonn/die, secondo il piano di conferimento allegato alla presente ordinanza.
2. Prima dell'abbancamento definitivo, i rifiuti dovranno essere trattati in adempimento a quanto prescritto e normato dal D.D.G. n. 385 del 6 settembre 2011 e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 36/2003. Tale trattamento dovrà comprendere anche una fase di stabilizzazione della frazione di sottovaglio per un tempo pari almeno a 15 giorni. Ove tale durata della stabilizzazione non potesse essere realizzata si dovrà comunque assicurare la stabilizzazione aerobica per un periodo non inferiore a 12 giorni. In questo caso tale frazione così trattata potrà essere conferita in discarica solo avendo preventivamente verificato che il trattamento sia stato efficace a ridurre di almeno il 50% il valore dell'indice di respirazione dinamico potenziale. Tale modalità potrà essere attuata sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di bio stabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di bio stabilizzazione.

3. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 9

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla RAP S.p.A.)

1. La RAP S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga al Decreto AIA n. 1348 del 9 agosto 2013, dovrà operare il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la sesta vasca nella piattaforma logistica di Bellolampo, per una quantità massima di 500 tonnellate/die - oltre il limite di 1000 tonn/die imposto dal decreto AIA, elevando pertanto la quantità massima di ricezione sino ad un massimo di 1500 tonn/die, secondo il piano di conferimento allegato alla presente ordinanza.

2. La RAP S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, e al DRS n. 1348 del 9 agosto 2013 per i seguenti aspetti dovrà:

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

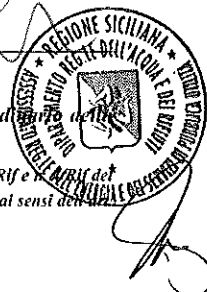
- a) utilizzare le *aie* dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- b) relativamente alle attività di carico delle *aie* di biostabilizzazione, ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- c) all'atto del carico di ogni singola *aia* garantire, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del *range* di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- d) qualora non già in essere, effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola *aia* di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola *aia*, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- e) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

f) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) poiché la stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla diminuzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

42

3. La RAP S.p.A. dovrà comunicare agli organi di controllo, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti smaltiti e dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro nell'intero corpo della discarica di Bellolampo.

4. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

5. I Comuni, che conferiscono presso la discarica di Bellolampo, sulla base della presente ordinanza, sono tenuti a versare al Gestore per la quantità dei rifiuti conferiti il prezzo minimo di conferimento, calcolato in base ai parametri approvati con Ordinanza Commissariale del 30 dicembre 2003 e tenendo conto degli oneri delle attività di pretrattamento del rifiuto, nelle more di approvazione della tariffa di cui al decreto AIA e fatto salvo il successivo conguaglio.

6. Per tutta la durata della presente ordinanza, i Comuni, compreso la Città di Palermo, sono onerati di porre in essere misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato.

Articolo 10

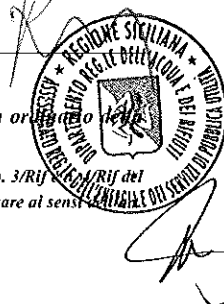
(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla TRAPANI SERVIZI S.p.A.)

1. La Trapani Servizi S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per il periodo dal 15 giugno sino al 31 luglio 2016, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, e al DRS n. 913 del 15 settembre 2008 per i seguenti aspetti dovrà:

- a) utilizzare le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 20 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- b) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione, ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- c) all'atto del carico di ogni singola aia garantire, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- d) qualora non già in essere, effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- e) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura,

43

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- f) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) poiché la stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla diminuzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. La Trapani Servizi S.p.A. è autorizzata, in deroga al DDG n. 1391 del 15 settembre 2014, per il periodo dal 15 giugno sino al 31 luglio 2016, ad effettuare attività di tritovagliatura in situ dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica sita in c.da Borraia mediante operazioni D14 "ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13". In uscita dalla tritovagliatura la frazione secca di sovrullo, con codice 191212, sarà conferito in discarica, mentre la frazione organica di sottovaglio con codice 191212 sarà sottoposta al normale processo di biostabilizzazione presso l'impianto di TMB sito in c.da Belvedere nel Comune di Trapani prima dello smaltimento in discarica con codice 191501. L'abbancamento dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal decreto AIA n. 1391 del 15 settembre 2014.

3. La Trapani Servizi S.p.A. è autorizzata all'attività di tritovagliatura con attrezzatura mobile, per il periodo dal 15 giugno e sino al 31 luglio 2016, sul sito della discarica autorizzata con DDG n. 1391 del 15 settembre 2014.

Articolo 11

(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)

1. Le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, dovranno procedere conformemente alla legge regionale n. 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori degli

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

45

impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza del presente provvedimento contingibile e urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 30 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.

Articolo 12

(Requisizione in uso delle discariche e degli impianti di smaltimento)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà procedere, sulla base di direttive del Presidente della Regione Siciliana, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze ambientali, alla requisizione in uso delle discariche e/o degli impianti siti nel territorio regionale al fine di poter normalizzare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed in particolare, in particolare mediante l'uso di impianti mobili di biostabilizzazione, prima del possibile smaltimento definitivo o recupero.
2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma 1 si procederà all'avvalimento temporaneo del complesso aziendale attualmente operante, quindi anche del personale addetto, senza che ciò possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nello specifico della finanza regionale.
3. La discarica e/o l'impianto requisito, per tutta la durata della presente ordinanza, sarà assegnato temporaneamente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile che opererà di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Prefetto competente per territorio.
4. L'indennità di requisizione per il soggetto proprietario della discarica e/o dell'impianto, previa compilazione di apposito verbale di consistenza della discarica e/o dell'impianto requisito, sarà determinata da una successiva deliberazione di Giunta Regionale sulla base della proposta avanzata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Articolo 13

(Avvio straordinario delle procedure di gara per l'invio fuori dal territorio regionale della frazione secca da r.i.)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per destinare, mediante servizio di packaging, trasporto e logistica

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e del n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

la frazione secca in uscita dal trattamento di tritovagliatura, da qualificare preferenzialmente come CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico presenti sul territorio regionale ovvero mediante accordi ex art. 182, comma 3 D.Lgs. 152/2006 se fuori dal territorio regionale.

2. Ai fini del conferimento di rifiuti preferenzialmente come CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale:

46

Articolo 14

(Altri adempimenti straordinari)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, **entro 60 giorni dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza**, alla predisposizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di termovalorizzatori con le migliori pratiche disponibili in materia di tutela ambientale e della salute umana entro un fabbisogno stimato in circa 700.000 tonn./anno da localizzare esclusivamente in aree in esercizio a discariche pubbliche ovvero in aree pubbliche dismesse di discariche non in esercizio ovvero in aree industriali, anche in prossimità delle stesse, disponendo che le stesse procedure vengano svolte con i termini ridotti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per motivi di urgenza.

2. Le Pubbliche Amministrazioni interessate o dei soggetti che operano in analogia, dovranno attenersi, per tutte le procedure di evidenza pubblica previste nella presente ordinanza, ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure semplificate nei casi di necessità ed urgenza.

3. Il Dipartimento Regionale è autorizzato a derogare alla Legge regionale n. 19/2008 e s.m.i. ed alla Legge regionale n. 9/2010, nonché alle relative norme regolamentari ed amministrative correlate, al fine di effettuare tutte le modifiche organizzative, funzionali ed operative ritenute utili e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi discendenti dalla presente ordinanza e finalizzati al superamento della situazione emergenziale attuale, mediante la proposta di Decreto del Presidente della Regione.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in attività della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 1/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

4. I Sindaci ed i Consigli Comunali inadempienti negli obblighi inderogabili di cui alla presente ordinanza sono commissariati nelle funzioni mediante la nomina di commissari straordinari su proposta del Dipartimento Regionale con Decreto del Presidente della Regione, costituendo la presente ordinanza diffida ad adempiere.

5. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a proporre ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti al Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministero dell'Ambiente in attuazione alla pianificazione delle attività di cui all'art. 2 della presente.

6. Qualora per acclerate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché allo svolgimento del buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico.

7. Le SRR ovvero i gestori pubblici delle discariche in esercizio sono autorizzate a procedere all'acquisizione di impianti mobili di biostabilizzazione con eventuale anticipazione finanziaria a carico della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da restituire entro 24 mesi maggiorati degli interessi legali, previa autorizzazione del medesimo Dipartimento.

8. Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i termini contenuti nel Decreto Legislativo afferenti le procedure VAS, VIA ed A.I.A. afferente l'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale.

9. Le determinazioni finali circa i pareri, nulla-osta, intese, concerto, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della emissione dei provvedimenti di VAS, VIA e AIA sono assunte in sede di unica conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. da indire e concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

10. Le disposizioni e/o atti amministrativi, richiesti in attuazione alla presente ordinanza da parte del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad altri rami dell'Amministrazione Regionale o altri Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

10/2000 anche in deroga alle norme di contabilità pubblica regionale di cui alla legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni sono disposte senza indugio entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento.

11. L'inadempimento delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8,9 e 10 costituisce causa di risoluzione unilaterale dei contratti individuali dei dirigenti individuati responsabili.

12. Gli adempimenti attuativi derivanti dalla presente ordinanza in capo al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti costituiscono obiettivi con priorità alta con peso pari al 70% sia per il Dirigente Generale, per i Dirigenti delle Strutture intermedie e per il Personale del Comparto non Dirigenziale destinatario del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni di cui al CAPO III del Contratto Collettivo di Lavoro vigente con deroga specifica agli Accordi Sindacali;

13. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà istituire entro il 30 agosto 2016, un capitolo di bilancio nel quale fare confluire le somme introitate dai Comuni a fronte dei versamenti delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Articolo 15

(Monitoraggio e Tutoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – *Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento* – monitorerà, con l'opportuno coinvolgimento dell'ANAC, le attività, il rispetto delle prescrizioni e dei tempi contenuti nella presente ordinanza e dei cronoprogrammi previsti e, con cadenza trimestrale, la prima con scadenza il 30 agosto 2016, effettuerà una verifica dello stato di avanzamento degli interventi posti in essere dalla Regione Siciliana entro il 15 settembre 2016.

2. La Regione Siciliana invierà report mensili sulle azioni realizzate e fornirà ad ogni scadenza trimestrale di monitoraggio tutte le informazioni e tutti i dati necessari per verificare il progressivo rientro al regime ordinario di gestione dei rifiuti.

3. Nello spirito di leale e corretta collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni il Ministero è impegnato a garantire le opportune attività di supporto e tutoraggio per l'adempimento degli impegni di cui alla presente ordinanza.



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

4. In caso di inadempienza dei termini contenuti nella presente ordinanza rilevati anche prima del monitoraggio, è facoltà del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dichiarare l'immediata decadenza dell'Intesa alla presente Ordinanza anche prima della decadenza trimestrale successiva.

49

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- alle Prefetture della Regione Siciliana,
- Al Presidente della Sezione di Controllo Regione Siciliana della Corte dei Conti
- All'Avvocato Generale delle Avvocature Distrettuali della Sicilia
- Agli Assessorati della Regione Siciliana e relativi Dipartimenti e Uffici dipendenti;
- Ai Dipartimenti e Uffici direttamente dipendenti dalla Presidenza della Regione Siciliana;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

- alle ASP di tutte le province,
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- Ai Sindaci delle Città di Palermo, Catania e Messina
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana,
- Alle CCIAA del territorio regionale,
- Al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo ed al Capo Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali
- Ai Gestori IPPC OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., RAP S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., ATO AMBIENTE CL2; ATO RAGUSA AMBIENTE SPA; ATO ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ISTITUITI I SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : ORDINANZA5RIF@REGIONE.SICILIA.IT

CERTIFICATA : ORDINANZA5RIF@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

RENDE NOTO



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinanza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)



54

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0012408/GAB del 07/06/2016

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

PROT. 25323 DEL 07 GIU. 2016

VIALE CAMPANIA, 36/A - 90144 PALERMO

All' On. Rosario Crocetta

Presidente della Regione Siciliana

Palazzo d'Orleans

Piazza Indipendenza, 21

90129 Palermo

presidente@certmail.regione.sicilia.it

Con le note del 5 maggio e del 19 maggio u.s. è stata rappresentata la situazione di emergenza ambientale della Regione Siciliana dovuta allo smaltimento dei rifiuti urbani e si è fatto riferimento alla auspicabile acquisizione dell'intesa da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di prorogare i termini per l'esercizio del potere di ordinanza previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Successivamente, a seguito di un costruttivo confronto tra i rispettivi uffici per trovare le soluzioni più adeguate, in cui non è stato da meno l'impegno sul tema da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la competente direzione del Ministero ha individuato una serie di condizioni e di prescrizioni alle quali vincolare una possibile intesa, rappresentandole alla Regione con nota 8495 del 31 maggio 2016.

Poiché il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha trasmesso con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 25322 alla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno schema di ordinanza i cui contenuti prescrittivi sono in linea con le richieste ministeriali

inviata alla Regione, con la presente rilascio l'intesa sulla predetta ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, subordinandone gli effetti al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nella menzionata nota ministeriale.

Gianluca Gallo

Il Ministro dell'Interno e della Giustizia del Territorio e del Mare

COD. 259UXC0098

ROMA, 2014 - IPLE S.p.A.